



LEGA LAZIO PER SALVINI PREMIER

REGOLAMENTO DELLA SEZIONE PROVINCIALE

Art. 1– La Sezione Provinciale

1. La Sezione Provinciale è la delegazione territoriale che coordina l'attività delle Sezioni Comunali ed è rappresentata dal Segretario Provinciale.
2. La costituzione della Sezione Provinciale dev'essere deliberata dal Consiglio Direttivo Regionale.
3. All'atto della costituzione della Sezione Provinciale si provvederà all'attribuzione d'ufficio delle Sezioni Comunali di competenza della nuova Sezione Provinciale.
4. La Sezione Provinciale, una volta costituita, è un Organo permanente sino a quando non ne venga decretato lo scioglimento da parte del Consiglio Direttivo Regionale.
5. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo Regionale non abbia costituito la Sezione Provinciale, le competenze della Sezione Provinciale sono assunte direttamente dal Consiglio Direttivo Regionale, suddividendole tra i propri Organi.

Art. 2 – Estensione territoriale

1. La competenza territoriale della Sezione Provinciale coincide, di norma, con quella della Provincia istituzionale, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo Regionale e fatta salva la necessità di avere contiguità territoriale.

Art. 3 – Funzioni

1. Compito della Sezione Provinciale è il sostegno ed il coordinamento dell'azione politica ed organizzativa delle Sezioni Comunali comprese nel proprio territorio, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo Regionale, al fine di razionalizzare ed unificare l'azione delle Sezioni Comunali, in merito allo studio ed all'elaborazione delle problematiche comuni ed all'attuazione dei programmi politici del Movimento.
2. Per un migliore esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio Direttivo Provinciale può, su autorizzazione del Consiglio Direttivo Regionale, istituire Circoscrizioni composte da due o più Sezioni Comunali tra loro contigue, coordinate da un Responsabile.

Art. 4 – Organi della Sezione Provinciale

1. Sono organi della Sezione Provinciale:
 - Il Congresso;
 - Il Consiglio Direttivo;
 - Il Segretario.

Art. 5 – Il Congresso Provinciale

1. Per quanto concerne il Congresso Provinciale (componenti, modalità di convocazione, candidature, presidenza, prerogative e diritti dei congressisti, dibattito, procedimento elettorale e votazioni) si fa riferimento all'apposito Regolamento.

Art. 6 – Il Consiglio Direttivo Provinciale

1. La Sezione Provinciale è retta da un Consiglio Direttivo, composto da:
 - Il Segretario Provinciale;

- I membri eletti dal Congresso Provinciale.
2. Il Consiglio Direttivo Provinciale raccoglie la voce e la volontà dei Soci della Provincia, promuovendo le conseguenti attività. Cura, inoltre, l'applicazione della linea politica e programmatica del Movimento, in conformità con le direttive degli Organi superiori.
 3. Il Segretario Regionale, per suo conto o tramite delegato, il Responsabile Organizzativo Regionale, il Responsabile Tesseramento Regionale ed il Responsabile degli Enti Locali Regionale, hanno diritto di intervenire al Consiglio Direttivo Provinciale senza diritto di voto.
 4. Il Consiglio Direttivo Provinciale può estendere la partecipazione, anche in via continuativa, ad altri S.O.M., senza diritto di voto, purché siano in regola con il tesseramento ed iscritti alla Sezione Provinciale. Il Segretario Provinciale ed il Consiglio Direttivo possono estendere la partecipazione alle proprie riunioni anche ad altri appartenenti al Movimento, direttamente od indirettamente interessati agli argomenti in discussione, oppure a tecnici per la trattazione di argomenti specifici. La partecipazione potrà essere in forma occasionale o continuativa ed in veste di uditori senza diritto di voto. Tale delibera è revocabile dal Consiglio Direttivo Provinciale.
 5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono convocati dal Segretario Provinciale o dal Consiglio Direttivo Provinciale, con il solo diritto di parola, i Parlamentari nazionali ed europei, gli Assessori regionali, i Consiglieri Regionali, il Capogruppo in Consiglio Provinciale, purché iscritti nel libro Soci della Provincia con la qualifica di S.O.M..
 6. Alle riunioni del Consiglio Direttivo è convocato, dal Segretario Provinciale, anche su richiesta del Consiglio Direttivo Provinciale, con il solo diritto di parola, il Coordinatore provinciale della Lega Giovani, purché iscritto nel libro Soci della Provincia con la qualifica di S.O.M..
 7. Si riunisce, di norma una volta al mese, ad eccezione del mese di agosto, su convocazione del Segretario Provinciale. Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono in presenza, salvo i casi espressamente vietati per legge.
 8. Si riunisce, in via straordinaria, su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti oppure per disposizione del Consiglio Direttivo Regionale o del Segretario Regionale. In caso di inottemperanza, il Segretario Regionale provvederà anche attraverso un proprio Commissario ad acta che convocherà e presiederà la riunione.
 9. L'avviso di convocazione deve essere inviato, oltre che alla Segreteria Regionale, ad almeno uno dei recapiti forniti da ogni Membro componente il Consiglio Direttivo, con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore sulla data di prima convocazione. Dell'avvenuto invio della convocazione deve essere data prova certa. In caso di urgenza, il preavviso si riduce ad almeno 24 (ventiquattro) ore.
 10. Il Consiglio Direttivo delibera validamente a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di parità di voti, il voto del Segretario vale doppio.
 11. Il voto del Consiglio Direttivo contrario ad una proposta del Segretario non comporta la decadenza del Segretario.
 12. Le domande di militanza sono approvate dal Consiglio Direttivo Provinciale, ad esclusione dei casi in cui il territorio della Segreteria Provinciale coincida con quello della Segreteria Regionale.
 13. Il Consiglio Direttivo Provinciale nella prima riunione successiva alla scadenza temporale prevista per i rinnovi dei S.O.M., procede alla valutazione delle Sezioni con meno di 5 (cinque) S.O.M..
 14. Il Consiglio Direttivo si esprime, entro il termine del 31 dicembre, sulle richieste di perdita della qualifica di Socio Ordinario Militante pervenute entro il 30 novembre con le modalità previste dell'art. 31 dello Statuto Federale.

15. Il Consiglio Direttivo può nominare Responsabili cui demandare specifici compiti che non siano compresi tra quelli previsti dal presente Regolamento, scegliendoli anche tra i Soci Sostenitori iscritti nella Provincia.
16. Le dimissioni dalla carica di Membro del Direttivo Provinciale, indirizzate al Consiglio Direttivo Provinciale e firmate in modo autografo, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il primo dei "membri supplenti" diviene automaticamente Membro del Consiglio Direttivo Provinciale, purché in regola con il tesseramento e la qualifica di S.O.M..
17. Il Membro del Consiglio Direttivo Provinciale che, senza motivo, risulta assente a 3 (tre) riunioni, anche non consecutive, è considerato decaduto con delibera dello stesso Consiglio Direttivo e viene sostituito dal primo dei non eletti. Le motivazioni, per assenza o ritardo, devono essere obbligatoriamente inviate al Segretario Provinciale entro i successivi 30 (trenta) minuti dall'orario previsto per la convocazione e devono essere riportate a verbale.
18. In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, o dell'impossibilità di procedere alle surroghe necessarie a ricostituire il numero legale, si determina la nomina di un Commissario che assumerà i poteri del Segretario e del Consiglio Direttivo Provinciale decaduti. In caso di impedimento permanente, dimissioni o decesso del Segretario o di approvazione della mozione di sfiducia normata dal presente Regolamento, si determina la nomina di un Commissario.
Il Commissario viene nominato dal Segretario Regionale e ratificato dal Consiglio Direttivo Regionale nella prima seduta utile.
Nel caso in cui il Consiglio Direttivo Regionale non provveda alla ratifica della nomina del Commissario, fatti salvi comunque gli atti compiuti dal Commissario provvisoriamente nominato dal Segretario Regionale, il Consiglio Direttivo Regionale provvederà a nominare un nuovo Commissario.
19. Entro 90 (novanta) giorni dalla data di scioglimento del Consiglio Direttivo Provinciale, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo Regionale, previa convocazione da parte del Segretario Regionale, su mandato del Consiglio Direttivo Regionale, dovrà svolgersi il Congresso Provinciale per il rinnovo del Segretario e del Consiglio Direttivo Provinciale.

Art. 7 – Durata del mandato del Consiglio Direttivo Provinciale e limitazione dei mandati

1. Il Segretario ed i componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Chi ha ricoperto per 2 (due) mandati consecutivi la carica di Segretario, salvo deroga motivata del Consiglio Direttivo Regionale, allo scadere del secondo mandato, non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
2. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore ai 18 (diciotto) mesi ed un giorno. E' preclusa questa possibilità al Segretario dimissionario.

Art. 8 – Attribuzioni del Segretario Provinciale.

1. Il Segretario Provinciale rappresenta l'unità della Sezione Provinciale e porta la voce del Consiglio Direttivo Provinciale in seno al Consiglio Direttivo Regionale.
2. Il Segretario Provinciale:
 - a) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo Provinciale;
 - b) Ha facoltà di nominare il Vicesegretario, scegliendolo tra i componenti elettivi del Consiglio Direttivo Provinciale. Il Segretario, in caso di assenza, delega il Vicesegretario;
 - c) Nomina e revoca, tra i S.O.M. iscritti nella Provincia, il Responsabile Organizzativo ed il Responsabile Enti locali. Indica, di concerto con il Segretario Regionale, il Responsabile

Tesseramento tra i S.O.M iscritti nella Provincia, che verrà nominato dal Legale Rappresentante di Lega Per Salvini Premier. Tali Responsabili partecipano, con diritto di parola, alle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale, salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo Provinciale stesso;

- d) E' responsabile dell'attuazione delle indicazioni, della corretta diffusione nel proprio territorio e del progetto politico del Movimento Lega per Salvini Premier secondo le disposizioni degli organi superiori;
 - e) Cura e promuove l'organizzazione sul proprio territorio degli eventi politici pubblici e di ogni altra iniziativa idonea per divulgare gli ideali del Movimento;
 - f) Verifica la regolare tenuta del Libro Soci della Provincia;
 - g) E' membro di diritto del Consiglio Direttivo Regionale;
 - h) E' delegato di diritto al Congresso Regionale ed al Congresso Federale.
3. L'inadempienza continuata di uno o più dei doveri sopracitati può essere causa di decadenza dalla carica, deliberata dal Consiglio Direttivo Regionale.

Art. 9 – Mozione di sfiducia

- 1. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno la metà dei componenti in carica del Consiglio Direttivo Provinciale, senza computare a tal fine il Segretario.
- 2. La mozione deve essere inviata al Segretario Provinciale ed al Segretario Regionale.
- 3. Viene messa in discussione non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione, mediante convocazione del Consiglio Direttivo Provinciale avente come unico punto all'Ordine del Giorno la mozione stessa.
- 4. Il Segretario partecipa alla votazione.
- 5. La mozione, per essere approvata, deve ottenere il parere favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo, computando a tal fine anche il Segretario Provinciale.

Art. 10 – Il Responsabile Organizzativo Provinciale

- 1. Il Responsabile Organizzativo Provinciale viene nominato ed eventualmente revocato dal Segretario Provinciale ed è scelto tra i S.O.M. della Provincia stessa.
- 2. Il suo mandato è subordinato al mandato del Segretario Provinciale.
- 3. E' esclusa qualsiasi sua funzione di indirizzo, decisione e coordinamento politico all'interno e all'esterno della Sezione Provinciale.
- 4. Cura la stesura del verbale delle sedute del Consiglio stesso. Provvede all'inoltro alla Segreteria Regionale, entro 5 (cinque) giorni dall'evento, della copia del verbale delle sedute del Consiglio Direttivo dove devono essere puntualmente registrate le eventuali modifiche avvenute nella composizione del Consiglio Direttivo Provinciale e le nomine o le revoche dei responsabili di settore.
- 5. I Suoi compiti sono:
 - a) Verificare la corretta applicazione dello Statuto e dei Regolamenti e, nel caso avverso, darne comunicazione al Segretario Provinciale;
 - b) Seguire gli indirizzi del Segretario Provinciale e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo Provinciale;
 - c) Collaborare con i Segretari Cittadini per la soluzione delle problematiche organizzative e di tutti gli eventi programmati, coordinandoli al fine di evitare sovrapposizioni;
 - d) Assistere le Sezioni di recente costituzione;
 - e) Promuovere ed organizzare annualmente almeno una festa politica Provinciale;

Art. 11 – Il Responsabile degli Enti Locali Provinciali

1. Il Responsabile degli Enti Locali viene nominato ed eventualmente revocato dal Segretario Provinciale ed è scelto tra i S.O.M. della Provincia stessa.
2. Il suo mandato è subordinato al mandato del Segretario Provinciale.
3. Le sue competenze sono:
 - a) Promuovere le iniziative politiche del Movimento presso gli eletti nelle istituzioni, sia quando costituiscono forza di opposizione sia quando sono forza di maggioranza;
 - b) Coordinare le proposte politiche di interesse provinciale dei Sindaci e dei Capigruppo Consiliari;
 - c) Convocare in accordo con il Segretario Provinciale, secondo necessità, i Segretari o, se nominati, i Responsabili degli Enti Locali delle Sezioni Comunali, per concordare l'attuazione delle direttive politiche, individuando le necessarie iniziative comuni, relazionando, entro 5 (cinque) giorni dalla riunione, al Segretario Provinciale;
 - d) Di concerto con il Segretario Provinciale, verificare l'attuazione delle disposizioni della Segreteria Regionale trasmesse tramite il Responsabile degli Enti Locali Regionali;
 - e) Conservare gli elenchi dei nominativi degli esponenti della Lega per Salvini Premier eletti o nominati negli organi istituzionali e negli enti locali territoriali di competenza. Inviare gli aggiornamenti al Responsabile degli Enti Locali Regionale entro 5 (cinque) giorni dalla nomina o modifica.
 - f) Organizzare, di concerto con il Segretario Provinciale ed il Responsabile Enti Locali Regionale, almeno un'assemblea annuale degli eletti nel territorio di propria competenza. Dell'assemblea dev'essere data comunicazione al Segretario Regionale ed al Responsabile Federale Enti Locali che possono partecipare anche tramite un loro delegato.

Articolo 12 Responsabile Provinciale del Tesseramento

1. Il Responsabile Provinciale del Tesseramento è nominato dal Legale Rappresentante del Movimento, su indicazione del Segretario Provinciale, ed assume i suoi poteri al momento della firma dell'atto di nomina.
2. Il Responsabile Provinciale del Tesseramento:
 - a) Deve obbligatoriamente partecipare ai corsi previsti dal Legale Rappresentante del Movimento e deve attenersi scrupolosamente a quanto previsto nell'atto di nomina;
 - b) Risponde in via gerarchica ai Responsabili del Tesseramento dei livelli superiori;
 - c) Ha l'accesso al sistema del tesseramento (lega.app) e può inserire o modificare i dati di sua competenza.
3. Verifica che le Sezioni Comunali di competenza della Segreteria Provinciale, per il tramite del Segretario di Sezione o persona da lui designata, siano in possesso di un numero adeguato di tessere e che non vi siano problemi nella gestione del tesseramento e, nel caso, relaziona al Responsabile del Tesseramento di livello superiore.

Art. 13 – Doveri degli eletti

1. Coloro che ricoprono incarichi elettivi e di nomina politica retribuita hanno il dovere di dedicare il tempo adeguato all'espletamento dell'incarico assunto e di contribuire al finanziamento della Lega per Salvini Premier e dell'articolazione territoriale regionale.
2. Il mancato rispetto dei doveri previsti dal presente articolo comporta l'attivazione della procedura di cui all'articolo 34 dello Statuto Federale.

Art. 14 – Disposizioni finali

1. La durata in carica degli Organi della Sezione Provinciale potrà essere prorogata, su delibera del Consiglio Direttivo Regionale, sino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni in caso di consultazioni elettorali o in casi di assoluta necessità.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento agli Statuti ed ai Regolamenti di Lega per Salvini Premier.